



16556 19

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

MISURE CAUTELARI TRIBUTI

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

R.G.N.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 16556

Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO

- Presidente - Rep.

Dott. COSMO CROLLA

- Consigliere - Ud. 08/05/2019

Dott. MAURA CAPRIOLI

- Rel. Consigliere - PU

Dott. MILENA BALSAMO

- Consigliere -

Dott. MARINA CIRESE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona del legale rappresentante
 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
 , presso lo studio dell'avvocato

VARRI, che lo rappresenta e difende giusta delega in
 calce;

- **ricorrente** -

2019

contro

1086

..... elettivamente domiciliato in ROMA,
 VIA T. CAMPANELLA 41, presso lo studio dell'avvocato
 LAILA PERCIBALLI, che lo rappresenta e difende giusta
 delega in calce;

- controricorrente -

nonchè contro

REGIONE LAZIO;

- intimato -

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
, presso l
STATO, che lo rappresenta e difende;

- resistente con atto di costituzione -

avverso la sentenza n. 3318/2014 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/05/2019 dal Consigliere Dott. MAURA
CAPRIOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso in
via principale rinvia a nuovo ruolo per acquisizione
del fascicolo d'ufficio, in subordine accoglimento del
ricorso;

udito per il ricorrente l'Avvocato VARI' che ha
chiesto l'accoglimento;

è comparso l'Avvocato PERCIBALLI che ha chiesto il
rigetto.

Rg _____

FATTO

Con sentenza nr 3318/2016 la CTR di Roma respingeva l'appello proposto da Equitalia Sud avverso la sentenza della CTP nr 623/2012 con cui era stato accolta l'impugnativa relativa al preavviso di fermo amministrativo del veicolo di proprietà del contribuente.

Rilevava che l'ente di riscossione non aveva fornito la prova idonea a dimostrare la ritualità delle notifiche delle cartelle che erano state emesse in relazione al mancato pagamento di diversi tributi.

Osservava che la produzione di 4 cartelle disgiunta dalla produzione dell'atto notificato non poteva ritenersi idonea allo scopo sicché non era possibile verificare la corrispondenza tra l'avviso di notifica e il documento cui quell'avviso si riferiva ed, inoltre, che una delle cartelle, pur recando l'annotazione dell'avvenuta consegna al padre del destinatario, era priva di firma.

Avverso tale pronuncia propone appello Equitalia Sud s.p.a. affidandosi a due motivi cui resiste con controricorso il contribuente. L'agenzia delle entrate si costituisce ai sensi dell'art. 370 c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli art 19 DLVO nr 546/1992.

Sostiene infatti di aver adeguatamente provato la ritualità della notifica delle cartelle depositando la matrice per una di esse e gli avvisi di ricevimento per le altre tre.

Afferma che la matrice si riferiva proprio a quella cartella in relazione alla quale la CTR aveva riscontrato la mancanza della sottoscrizione, pur dando atto dell'annotazione circa l'avvenuta consegna al padre del destinatario

evidenziando tuttavia che la firma non fosse necessaria trattandosi di "persona di famiglia".

Il motivo si espone ad una pregiudiziale declaratoria di inammissibilità per difetto di autosufficienza.

E' noto, infatti, come questa Corte ha precisato a più riprese e ribadito anche recentemente (26489/14; 19306/14; 14541/14), che a seguito della novellazione dell'art. 366 c.p.c., ad opera della L. n. 40 del 2006, art. 5, che ha aggiunto ai precedenti il n. 6, in forza del quale "il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità ... La specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda", codificando in tal modo il principio di autosufficienza, il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (15952/07). Si è perciò di nuovo ricordato che la disposizione di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, "costituente la conseguenza del principio di autosufficienza dell'esposizione del motivo di ricorso per cassazione", impone di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, "gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione" (1142/14).

E' del tutto evidente che, valutata alla luce di questi criteri, la censura in disamina si rivela priva della necessaria compiutezza atta ad assicurarne l'autosufficienza.

La ricorrente non specifica quale siano state le modalità della notifica indicando se la stessa sia avvenuta a mezzo posta ovvero a mezzo ufficiale giudiziario o messo .

La precisazione è necessaria ai fini di verificare il rispetto degli adempimenti che l'art. 26 del DPR 1973 nr 602 correla alle differenti modalità di notifica cui il concessionario può far ricorso prevedendo oneri differenti a seconda delle modalità di notifica prescelta .

Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui: <<L'art. 26 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 infatti prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (cfr. Cass. n. 3036 del 21/1/2016; Cass. n. 16949 del 24/07/2014). Si deve, perciò, ritenere che la citata norma, la quale prevede che l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione, debba essere intesa nel senso che l'esattore deve esibire, in caso di contestazione, la matrice o la copia della cartella, unitamente alla relata, nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo. Diversamente, nel caso di notifica a mezzo posta, l'esattore è tenuto a produrre la ricevuta di ritorno della raccomandata (nella quale è indicato il numero della cartella notificata) sottoscritta dal destinatario e l'estratto di ruolo che è la riproduzione della parte del ruolo che si riferisce alla pretesa impositiva fatta valere con la cartella notificata al contribuente, tenuto conto che la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte >> (cfr. Cass. n. 15784 del 24/5/2017; Cass. n. 3452 del 21/1/2016, Cass. n. 2790 del 21/1/2016; Cass. n. 15001 del 28/04/2016; Cass. n. 12888 del 23.6.2015; Cass. n. 24235 del 27/11/2015).

Dalla lettura del ricorso inoltre non è dato capire se la mancanza di firma si riferisca alla firma del messo o del destinatario.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art 86 DPR 602/1973 dolendosi dell'avvenuto annullamento

del preavviso di fermo da parte della CTP per asserita carenza di motivazione in relazione alle ragioni che avevano indotto il concessionario ad optare per lo strumento del fermo.

Sul punto si osserva che tale profilo di censura non è stato esaminato dal giudice di appello in quanto ritenuto assorbito sicché ogni contestazione al riguardo si palesa inammissibile.


Il ricorso va ,pertanto, dichiarato inammissibile.

Gli oneri processuali vanno posti a carico della ricorrente e liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.


Dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.900,00 oltre agli accessori di legge ed al 15% per spese generali; dà atto ,ai sensi del DPR nr 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

- Roma 8.5.2019
- IL Consigliere estensore
- (Maura Caprioli)



il Presidente

(Liana Maria Teresa Zoso)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 20 GIU. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Liana Maria Zoso

